

Credito ai consumatori – Inadempimento del fornitore - Risoluzione del contratto di finanziamento - Gravità dell'inadempimento – Insussistenza – Rigetto (cod. civ., art. 1455; d. lgs. n. 385/1993, artt. 125 – bis, 125 - quinquies,; d. lgs. n. 196/2003, art. 13)

FATTO

1. *Afferma la ricorrente di aver sottoscritto un contratto di credito al consumo collegato ad un contratto di acquisto di un materasso, ma che in tale contratto, come risulta dalla copia rimasta in suo possesso, non vennero indicati taluni elementi essenziali, come il numero delle rate, il Taeg e il Tan, la data di scadenza delle rate e il nome del cliente nell'autorizzazione per l'addebito in conto corrente.*

2. *Sostiene tuttavia che tali elementi vennero inseriti manualmente dal venditore sulla copia rimasta in suo possesso e poi trasmessa alla banca (e da questa a sua volta esibita alla ricorrente), solo successivamente alla sottoscrizione e alla consegna della copia consegnata alla ricorrente. A riprova di ciò rappresenta d'essersi a suo tempo recata presso la filiale dell'intermediario resistente, apprendendo che alla data del 27.10.2015 il contratto da essa sottoscritto non era stato ancora inviato dal venditore in quanto incompleto. Ne deduce pertanto che il venditore avrebbe completato e consegnato il contratto solo a seguito di sollecito, considerato anche che il prodotto venduto veniva consegnato, in ritardo e difforme da quello acquistato, solo a seguito dell'intervento dell'associazione dei consumatori.*

3. *Riferisce infine d'aver inviato alla resistente, in data 27.10.2015, una raccomandata con la quale chiedeva l'annullamento del contratto e che, nonostante le rassicurazioni ricevute circa il fatto che nulla fosse dovuto, era stata poi più volte contattata da alcune società di recupero crediti. In ragione di quanto sopra, la ricorrente chiede "l'annullamento del contratto con relativa chiusura della pratica".*

4. *Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario precisa che nell'ottobre 2015, la ricorrente otteneva dalla resistente un finanziamento per l'importo di € 600,00 rimborsabile, a decorrere da dicembre 2015, in 10 rate mensili da € 60,00 oltre € 1,30 quali spese d'incasso. Deduce anche che la domanda di finanziamento veniva compilata in presenza del cliente da parte dell'esercente convenzionato, completata in tutte le sue parti e sottoscritta dalla ricorrente al di sotto della clausola relativa all'informativa precontrattuale, così dichiarando "sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sul presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, sono complete e veritiere e di aver esaminato le "Condizioni Generali di Contratto", che tutte dichiara accettate" e di aver ritirato copia della documentazione contenente tutte le informative precontrattuali previste per legge (contratto delle "Informazioni Europee di Base sul Credito dei Consumatori", informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs. n. 196/2003, Condizioni Generali di Contratto, Guida pratica all'Arbitro Bancario). Tale modulo contrattuale completo veniva quindi inviato alla resistente dall'intermediario che, in data 28.10.2015, provvedeva ad inviare alla cliente una "lettera di benvenuto", nella quale confermava l'accettazione della richiesta di finanziamento e riepilogava le condizioni economiche in essere tra le parti, come riportati nel modulo compilato e ritirato dalla ricorrente.*

5. *Ricorda l'intermediario, anche, che con reclamo del 27.1.2016 la ricorrente deduceva la mancata consegna del materasso acquistato, chiedendo la documentazione presentata dalla*

convenzionata e adducendo che la copia del contratto inviata all'intermediario fosse diversa da quella sottoscritta; richiedeva inoltre la sospensione dei pagamenti fino a completa conclusione della vicenda. L'esercente convenzionato riscontrava il reclamo invitando la cliente a proseguire nei pagamenti poiché il materasso oggetto del finanziamento era disponibile ad essere ritirato da costei in qualsiasi momento. Seguiva ulteriore reclamo del 30.3.2016 riscontrato il 20.5.2016. 6. In diritto, l'intermediario sostiene il difetto dei presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125 – quinquies, T.U.B., e in particolare di quello relativo all'inadempimento del fornitore, che non deve avere scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del cliente; mentre nel caso di specie il venditore convenzionato, a seguito del sollecito alla consegna da parte della cliente, sollecitava a sua volta la cliente al ritiro della merce ordinata poiché ancora in giacenza presso il loro magazzino.

7. In ragione di quanto precede, l'intermediario resistente chiede che il ricorso venga rigettato siccome infondato.

DIRITTO

8. Occorre preliminarmente rilevare che la richiesta di “annullamento” proposta dalla ricorrente, se la si intenda come di dichiarazione di nullità del contratto, risulterebbe infondata già secondo le sue stesse asserzioni, nelle quali si lamenta la mancata inserzione nel contratto di talune voci diverse da quelle la cui assenza, per legge, comporterebbe la nullità del contratto (art. 125 – bis, comma 8, T.U.B.), ma solo l'applicazione di condizioni economiche predeterminate per legge in luogo di quelle non indicate o invalidamente indicate nel contratto (art. 125 – bis, comma 8, T.U.B., secondo cui “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”).

9. Al di là della veridicità delle asserzioni della ricorrente circa il riempimento postumo del modulo contrattuale rimasto in possesso del fornitore e da questo poi trasmesso alla banca, e della questione del relativo onere della prova (tanto più al cospetto della copia completa e sottoscritta esibita dall'intermediario), alcuna invalidità del contratto, ai fini della “chiusura della pratica”, potrebbe quindi essere pronunciata.

10. Né la ricorrente ha domandato la rideterminazione di quanto dovuto sulla base della disciplina sopra ricordata, su cui pertanto quest'Arbitro non può disporre, fermo restando che ciò avrebbe portato comunque ad un risultato assai marginale, trattandosi di un finanziamento a tasso zero (senza che quindi rilevi il tasso sostitutivo previsto dal comma 7 dell'art. 125 bis in sostituzione del TAEG, che sarebbe stato pari allo 0,011%) con un importo dovuto dal cliente che differisce dal netto erogato per soli € 29,00 (13 euro di spese di incasso rata più 16 euro di imposta di bollo).

11. Fermo quanto sopra, può valutarsi infine - secondo un'interpretazione sostanzialista della domanda della ricorrente, del resto non assistita da un legale - se la domanda di “annullamento” e di “chiusura della pratica” proposta dalla ricorrente possa essere inquadrata come richiesta di dichiarazione della risoluzione del contratto di credito per inadempimento del fornitore, con i conseguenti obblighi restitutori gravanti sull'intermediario, considerato che nel ricorso viene contestato altresì l'inadempimento del fornitore del bene

acquistato, riferendo in particolare che tale bene sarebbe stato consegnato in ritardo e che sarebbe stato difforme da quello acquistato.

12. Rileva al riguardo la norma posta dall'art. 125 quinquies Tub ("Inadempimento del fornitore"), secondo il quale: "1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso".

13. Nel caso di specie, tuttavia, ritiene questo Collegio - come pure eccepito dall'intermediario resistente - che seppure un ritardo nell'adempimento da parte del fornitore possa essersi registrato, nondimeno dalla documentazione allegata agli atti non risulta che un tale ritardo possa assurgere a grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455, c.c., ed allora rilevare ai fini della risoluzione prevista dal succitato art. 125 quinquies T.U.B., con gli effetti da esso previsti.

14. Emerge in effetti come, a fronte di un acquisto datato 1°.10.2015, il bene sia stato messo a disposizione della cliente in data 10.11.2015 (prima della scadenza della prima rata del finanziamento, cioè di dicembre 2015), con comunicazione dalla quale, peraltro, parrebbe che la ricorrente fosse già stata avvertita della necessità di attendere il tempo tecnico necessario per il transito del corriere.

15. Del resto, risulta da quanto riferito dalla stessa la ricorrente (parlando di un mero "ritardo nella consegna") che essa abbia infine ottenuto la consegna del bene, senza che ne abbia tentato la riconsegna al venditore contestandogli significativi vizi o difformità rispetto al prodotto ordinato.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.